

Classificazione documento: Consip Public

Gara per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – ID 1628

L'Errata corrige e i chiarimenti della gara sono visibili su www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

1) Il criterio j.44 indicato nella tabella di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di gara:

j.44	Televigilanza con intervento presso l'Obiettivo - numero di interventi compresi nel Canone Impegno dell'Offerente a offrire 3 interventi/mese presso l'Obiettivo inclusi nel Canone. Tale impegno è migliorativo rispetto a quanto previsto nel paragrafo 8.1.6. del Capitolato Tecnico (nessun intervento incluso). Se nessun intervento: 0 punti; se 2 interventi: 0,50 punti.	0,50	T (ON/OFF)
------	--	------	---------------

Deve intendersi così modificato:

j.44	Televigilanza con intervento presso l'Obiettivo - numero di interventi compresi nel Canone Impegno dell'Offerente a offrire 2 interventi/mese presso l'Obiettivo inclusi nel Canone. Tale impegno è migliorativo rispetto a quanto previsto nel paragrafo 8.1.6. del Capitolato Tecnico (nessun intervento incluso). Se nessun intervento: 0 punti; se 2 interventi: 0,50 punti.	0,50	T (ON/OFF)
------	---	------	---------------

2) Il paragrafo 12 del Disciplinare di gara:

“Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

...

- Allegato 10 – Facsimile Dichiarazione familiari conviventi
- Allegato 11 – Flusso dati per le commissioni a carico dei Fornitori
- Allegato 13 – Prezzi

...”

Deve intendersi così modificato:

“Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

...

- Allegato 10 – Facsimile Dichiarazione familiari conviventi
- **Allegato 11 – Modello per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale**
- **Allegato 12 - Flusso dati per le commissioni a carico dei Fornitori**
- Allegato 13 – Prezzi

...”

Classificazione documento: Consip Public

II TRANCHE CHIARIMENTI

1) Domanda

Dagli atti di gara sembrerebbe non essere previsto il sopralluogo funzionale alla raccolta di dati e informazioni concreti ed utili alla predisposizione dell'offerta. La Società scrivente chiede conferma che il sopralluogo effettivamente non sia stato previsto. In caso contrario, si chiede cortesemente di precisare tempi e modalità delle operazioni.

Risposta

Si conferma che non è previsto alcun sopralluogo.

2) Domanda

Secondo la prescrizione di gara di cui al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara sembrerebbe sussistere l'obbligo in capo ai RTI di partecipare, a pena di esclusione, ai diversi lotti con la medesima composizione. Siffatta previsione che così come formulata pare contrastare - anche alla luce del recente orientamento giurisprudenziale - con i principi della libera concorrenza e del favor participationis dovrebbe, per tali ragioni, essere rettificata considerato che la gara è suddivisa in 13 lotti geografici che appaiono strutturati come singole ed autonome procedure di affidamento.

Alla luce di quanto sin qui premesso, la scrivente Società chiede se sia conforme alla lex specialis di gara la partecipazione a differenti lotti con RTI composti dalle diverse società che appartengono ad un medesimo Gruppo, Potrebbe, ad esempio, il Gruppo X partecipare ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 con un RTI composto dalle società A, B, C appartenenti al medesimo Gruppo X e contestualmente ai lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con un RTI composto dalle società D, F, G appartenenti sempre al medesimo Gruppo X?

Risposta

Preliminarmente si conferma la sussistenza dell'obbligo in capo ai RTI di partecipare, a pena di esclusione, ai diversi lotti geografici con la medesima composizione, nel rispetto della previsione della lex specialis secondo cui il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Si evidenzia, ulteriormente che, fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti / Consorzi, in caso di partecipazione a più Lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi Lotti, diversi ruoli (mandataria / mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

Si ribadisce, inoltre, che sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si rammenta, inoltre, che a ciascun Concorrente che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più Lotti potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 (tre) Lotti.

Pertanto, imprese riconducibili ad un medesimo centro decisionale non potranno partecipare a diversi RTI nella prospettazione richiesta.

Classificazione documento: Consip Public

3) Domanda

Con riferimento al paragrafo di Disciplinare J.44 pag. 57, ove si indica:

“impegno dell’Offerente a offrire 3 interventi / mese presso l’Obiettivo inclusi nel Canone. Tale impegno è migliorativo rispetto a quanto previsto nel paragrafo 8.1.6 del Capitolato Tecnico (nessun intervento incluso). Se nessun intervento: 0 punti; se 2 interventi: 0,50 punti”. Si chiede di chiarire se l’impegno dell’Offerente che consente di ottenere il valore massimo del punteggio, pari a 0,50 punti, sia pari a 2 interventi / mese oppure a 3 interventi / mese.

Risposta

Si veda l’errata corrige n. 1. Come correttamente indicato in corrispondenza dei punteggi, l’impegno dell’Offerente che consente di ottenere il valore massimo del punteggio è pari a 2 interventi/mese.

4) Domanda

Con riferimento alla tabella obbligo / facoltà di cui al sito <http://www.consip.it/tabella>, utilizzabile come riferimento per l’individuazione delle Amministrazioni potenzialmente contraenti, si evidenzia che la proprietà di alcuni Obiettivi non è totalmente pubblica.

In particolare, si consideri la seguente situazione di azionariato di una Società che gestisce un Obiettivo del tipo aeroporto:

- 55,62% proprietà del Comune e di altri Enti Pubblici
- 35,72% proprietà di azionista privato
- 8,66% altri azionisti fra privati e pubblici

In tal caso, si chiede di confermare se, visto che la proprietà dell’Obiettivo è a maggioranza pubblica ma NON a totale partecipazione pubblica come indicato dalla Tabella Consip Obbligo / Facoltà, la Società possa essere considerata fra le Amministrazioni potenzialmente aderenti o meno.

Risposta

L’art. 2, comma 573, della L. 244/2007 prevede che possano ricorrere alle convenzioni Consip le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del D.lgs. 163/2006, ossia le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del D.lgs. 163/2006 e gli altri soggetti di cui all’art. 32 del D.lgs. 163/2006. Pertanto, laddove la società a maggioranza pubblica possieda gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per la qualificazione come organismo di diritto pubblico, la stessa potrà aderire alla Convenzione Consip.

5) Domanda

Ci riferiamo in particolare a quanto indicato a pag. 17 del Disciplinare di Gara – penultimo capoverso – dove si riscontra “la garanzia provvisoria verrà svincolata contestualmente alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario relativamente al solo lotto per cui si è proceduto alla stipula del contratto”. Tale formulazione non consente di capire se la garanzia provvisoria deve intendersi svincolata alla data di sottoscrizione della Convenzione con Consip oppure dei singoli contratti applicativi discendenti dalla Convenzione stessa; si chiede pertanto un cortese chiarimento al riguardo.

Risposta

Si chiarisce che, in relazione a ciascun lotto aggiudicato, lo svincolo della garanzia provvisoria avviene contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione con l’aggiudicatario.

Classificazione documento: Consip Public

6) Domanda

Nell'ipotesi di partecipazione in costituendo R.T.I. tra una società commerciale (Capogruppo Mandataria) e un consorzio stabile (Mandante), siamo a chiedere conferma se nella scelta del ruolo per la creazione del PASSOE il consorzio (Mandante) dovrà selezionare la voce "Mandante in RTI (art. 34, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 163/06)" riportata nel menù "Creazione PASSoe" della pagina <https://avcpassoe.avcp.it/pass-lavorazione.aspx> e non la voce "Consorzio stabile (art. 34, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 163/06)"; di conseguenza nel caso della presenza di una consorziata esecutrice, tenuta a selezionare la voce "Consorziato esecutore di un consorzio stabile o consorziato non esecutore che fornisce requisiti al consorzio art. 34, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 163/06)" dovrà indicare il Codice Fiscale della società commerciale (Capogruppo Mandataria) ovvero dovrà indicare il Codice Fiscale consorzio stabile qualificatosi nel ruolo di Mandante.

Risposta

Preliminarmente, si informa che le corrette modalità di creazione del cd PASSOE, nonché tutta la disciplina della BDNCP e AVCPass è presente sul sito www.anticorruzione.it.

Inoltre, occorre precisare che all'interno del PASSoe dovranno, comunque, essere presenti tutti gli Operatori Economici costituenti il soggetto offerente al fine di poter correttamente esperire le attività di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 38 e 48 sul complesso dei soggetti, a qualsiasi titolo, partecipanti all'iniziativa.

7) Domanda

Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto 17.3 -lettera a) del Bando di gara (possesso della qualificazione In corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010 per lo categoria SOA OS 30 CLASSIFICA I). si chiede conferma che ai sensi dell'art. 79 c. 16 del D.P.R. 207/2010 e s,m,l .. al fini della partecipazione alla gara In oggetto, un'impresa possa utilizzare lo propria attestazione SOA per lo categoria OG 11 In luogo della categoria OS30, nei limiti della classifica posseduta.

Risposta

Si conferma che, a norma dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può utilizzare la predetta attestazione ai fini dell'integrazione del possesso dell'attestazione SOA OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

8) Domanda

Relativamente ai requisiti di ammissione per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), chiediamo conferma che una Società che eroga solo servizi tecnici di consulenza e di Ingegneria, può associarsi ad un RTI in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. Ciò In quanto la Società si propone, nell'ambito del RTI medesimo, per l'erogazione delle sole attività di supporto alla gestione, registrazione e validazione degli RPF (art. 5. 1 del Capitolato tecnico), di supporto all' organizzazione del sopralluoghi ed alla redazione degli ASA (art. 5.2 del Capitolato tecnico) e di supporto alla redazione del PTE (art. 5.3 del Capitolato tecnico), attività che, come da documentazione di gara, rivestono specificità anche In fase di offerta tecnica.

Risposta

La partecipazione di un'impresa in RTI implica lo svolgimento da parte della stessa di una o più delle attività oggetto di affidamento indicate nei paragrafi 1.1 del Disciplinare di gara e 3.1 del Capitolato Tecnico (ferma, in ogni caso, la

Classificazione documento: Consip Public

necessità che la/le predetta/e attività sia/no ricompresa/e nell'oggetto sociale dell'impresa e che siano rispettati i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara). Le attività descritte nel quesito non possono che considerarsi preliminari e strumentalmente preordinate alla formalizzazione del Contratto di fornitura e, quindi, devono configurarsi come mere attività di supporto/consulenza non previste e richieste tra quelle oggetto di affidamento, con la conseguenza che la partecipazione in RTI di un'impresa deputata ad eseguire solo siffatte prestazioni (e non anche una o più tra quelle richieste nella documentazione di gara) non trova giustificazione. Si ribadisce, inoltre, che tutti i componenti di un RTI devono possedere i requisiti soggettivi di cui al punto 17.1 del Bando di gara tra cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto (i.e., le attività indicate nei paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara e 3.1 del Capitolato Tecnico).

9) Domanda

Alla pag. 20 del Disciplinare si evince quanto segue nonché "Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 17 del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere e i requisiti di partecipazione di cui al punto 17.2, lett. a) del Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa"

Ritenuto quanto sopra nel caso partecipassimo al Lotto 1, 2 e 3 il totale del fatturato specifico della RTI deve essere pari almeno a € 62.750.000,00 (somma di € 20.500.000,00 +22.000.000,00+20.250.000,00)?

Risposta

Si conferma che il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà necessariamente possedere un requisito di fatturato specifico in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto dal Bando di gara per la partecipazione ai singoli Lotti. Il calcolo eseguito nell'esempio riportato risulta corretto.

10) Domanda

Si chiede conferma che si possa chiedere avvalimento del requisito di Capacità Tecnica previsto al punto 17.3 lett a) del Bando di Gara quindi del "possesso della qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010 per la categoria SOA OS 30 classifica I".

Risposta

Si conferma. La certificazione SOA è suscettibile di avvalimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

11) Domanda

Si chiede conferma che ogni componente l'A.T.I. possa richiedere avvalimento, come regolamentato alla pag. 24 – punto 4 – del Disciplinare, di più requisiti necessari per la partecipazione alla gara e che detti requisiti possano essere eventualmente avallati da più di un'Imprese ausiliarie.

Risposta

Ciascuna impresa facente parte di un RTI può avvalersi di una o più imprese ausiliarie ai fini del possesso di uno o più requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara e compatibilmente, in ogni caso, con la natura del requisito oggetto di avvalimento.

Classificazione documento: Consip Public

12) Domanda

In riferimento alla necessità di quantificare e valutare la distribuzione dei servizi verso le strutture PA presenti sul territorio di riferimento dei diversi Lotti, siamo a richiedere se nel computo dovranno essere annesse strutture distaccate le cui sedi centrali insistono su altri lotti (es. Università), e se nel caso di presenza della sede centrale nel lotto di appartenenza dovranno essere inserite le sedi distaccate appartenenti ad altri lotti.

Risposta

Ai fini dello svolgimento dell'analisi del lotto di riferimento, richiesta dai criteri J.1 e j.22, si chiarisce che dovranno essere considerate solo le strutture la cui sede fisica insista nel territorio del lotto di riferimento. Come specificato nel paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico, se un'Amministrazione, la cui sede legale sia ubicata in uno dei lotti geografici oggetto della gara (ad esempio nel lotto 8), abbia uno o più Obiettivi ubicati in uno o più degli altri lotti geografici (ad esempio nel lotto 9), ai fini dell'erogazione dei Servizi (e quindi anche ai fini della formulazione dell'Offerta) è sempre competente il Fornitore del lotto geografico nel quale è fisicamente ubicato il singolo Obiettivo, ovvero, nell'ipotesi qui esemplificata, il Fornitore del lotto 9.

13) Domanda

La stipula della convenzione prevede il mantenimento dei dati economici relativi ai prezzi esposti per l'ente acquirente dei servizi. La normativa che regola attualmente le attività di Vigilanza e di contratti come il Multiservizi etc, prevede l'obbligo di surroga del personale appartenente agli istituti di vigilanza/aziende eventualmente uscenti dal servizio, condizionando l'economicità della commessa. Tale condizione, fino ad oggi gestita nelle singole gare di appalto attraverso richiesta esplicita di informativa in merito agli inquadramenti del personale presente presso le strutture oggetto di gara, al fine di determinare i prezzi di partecipazione, non sarà applicabile. Si richiede quindi, se ai fini dell'obbligo di surroga quest'ultima possa essere limitata nel numero e nelle qualifiche al solo personale previsto dalla documentazione di merito fornita, finalizzata alla messa in sicurezza del sito.

Risposta

Il quesito è poco chiaro.

Ad ogni buon conto si precisa che la Consip, in veste di centrale di committenza, con la presente procedura di gara intende affidare, in forza di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 488/1999 e dall'art. 58 della Legge 388/2000 e s.m.i., una convenzione con la quale - come noto - non è possibile conoscere in via preventiva quali e quante amministrazioni e soggetti pubblici di fatto aderiranno alla Convenzione per lo svolgimento dei servizi integrati di vigilanza. Resta comunque inteso, per quanto riguarda l'oggetto del quesito, che come specificato negli atti di gara, il Fornitore aggiudicatario del contratto sarà tenuto a garantire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale dell'impresa uscente.

14) Domanda

Si richiede se le attività oggetto della convenzione per le PA, rientrino nelle categorie merceologiche indicate nella "tabella Obbligo-facoltà" alle righe "altre merceologie" con utilizzo obbligato della convenzione, o se l'accesso alla convenzione sia determinata dalle soglie comunitarie e/o da offerte migliorative.

Risposta

Classificazione documento: Consip Public

Si conferma che le attività oggetto del presente affidamento rientrano nella merceologia "altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale".

La seconda parte del quesito non è chiara. Ad ogni modo si precisa che, una volta determinata la categoria merceologica di riferimento, il valore dell'ordinativo di fornitura - a seconda che sia superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - determina, in ragione della tipologia dei soggetti legittimati ad aderire alle convenzioni Consip, l'obbligo o la facoltà per i medesimi di ricorrervi. In ogni caso si evidenzia che non esiste un limite al valore economico dell'Ordinativo Principale di Fornitura, fermo restando il limite del massimale del lotto di riferimento.

15) Domanda

Si richiede conferma che le tempistiche relative al MTTA e MTTR siano intese su servizi erogati in forma continuativa H24x365 giorni.

Risposta

Il quesito non è chiaro. Si precisa che i tempi MTTA e MTTR, riferiti al servizio di Manutenzione correttiva, sono espressi in ore solari e consecutive e devono essere garantiti H24x365 giorni.

16) Domanda

Con riferimento al punto 10. della dichiarazione di cui all'allegato "SIV 1 - DG - Allegato 1 – Facsimile Dichiarazione" che di seguito si enuncia «che il totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara è il seguente: . » siamo a chiedere conferma che occorra indicare gli addetti in forza alla società concorrente.

Risposta

In relazione alla dichiarazione necessaria di cui all'allegato "SIV 1 - DG - Allegato 1 – Facsimile Dichiarazione", il concorrente è tenuto ad indicare il numero complessivo stimato dei dipendenti dedicati ai servizi oggetto di affidamento, con riferimento a ciascun lotto - e per l'intero massimale dello stesso - cui si intende partecipare. Si precisa che tale numero non è da intendersi vincolante ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

17) Domanda

Con riferimento al punto 12. ALLEGATI del Disciplinare di gara non si riscontra in elenco l'Allegato 12, si prega cortesemente di integrare e/o chiarire.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 2.

L'elenco riportato in calce al Disciplinare di gara non contiene il surrichiamato punto. Si precisa ad ogni modo che tutti i riferimenti agli allegati contenuti nel disciplinare di gara sono corretti e che tutti gli Allegati al Disciplinare sono stati messi a disposizione dei concorrenti.

18) Domanda

Nel caso in cui in una società sia presente un PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 37/2008 siamo a chiedere se quest'ultimo soggetto sia tenuto a rendere la dichiarazione di cui all' Allegato 1bis.

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Il responsabile tecnico (o preposto alla gestione tecnica), nel caso in cui svolga ruoli assimilabili a quelli del direttore tecnico (figura tipica nel settore degli appalti di lavori), è soggetto, agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006. Per tale ragione, laddove ne ricorrano i presupposti, il responsabile tecnico (o preposto alla gestione tecnica) è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1bis (salvo che non sia il legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente a rendere tali dichiarazioni per il predetto soggetto nell'ambito delle dichiarazioni dell'Allegato 1).

19) Domanda

Nel caso in cui in una società sia presente un ISTITITORE, quale soggetto previsto dalla Licenza di Istituto di vigilanza ex articolo 134 del Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, siamo a chiedere se quest'ultimo soggetto sia tenuto a rendere la dichiarazione di cui all' Allegato 1 bis.

Risposta

Si precisa che, come stabilito dalla documentazione di gara, il titolare di poteri institori ex art. 2203 c.c. è soggetto agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006. Per tale ragione, l'institore è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1bis (salvo che non sia il legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente a rendere tali dichiarazioni per il predetto soggetto nell'ambito delle dichiarazioni dell'Allegato 1).

20) Domanda

La presa in consegna degli Apprestamenti da mantenere da parte del Fornitore, di cui al punto 5.5.1.3 del Capitolato Tecnico, avviene esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione Contraente ordini uno dei "Servizi agli Apprestamenti tecnologici di sicurezza anticrimine" o, contrariamente in caso di attivazione di qualsiasi altro servizio?

Risposta

Come specificato nel paragrafo 5.5.1.3 del Capitolato tecnico, la "presa in consegna degli Apprestamenti" avviene solo nei casi in cui il Fornitore debba erogare le attività di Manutenzione preventiva e/o Manutenzione correttiva e/o Manutenzione migliorativa. Negli altri casi, l'Amministrazione Contraente può consentire al Fornitore l'utilizzo/presidio di tali Apprestamenti (per l'espletamento dei Servizi di vigilanza) senza che il Fornitore li prenda in consegna.

21) Domanda

Nell'ambito dell'Analisi del Lotto (paragrafo j.1 dell'Offerta Tecnica) sono da includere come possibili Obiettivi aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, etc. appartenenti a società a parziale partecipazione pubblica.

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 4 della presente tranche di chiarimenti. L'art. 2, comma 573, della L. 244/2007 prevede che possano ricorrere alle convenzioni Consip le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del D.lgs. 163/2006, ossia le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006 e gli altri soggetti di cui all'art.

Classificazione documento: Consip Public

32 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto, laddove il possibile Obiettivo rientri nelle predette categorie, lo stesso potrà aderire alla Convenzione Consip.

22) Domanda

Il possesso della Licenza Prefettizia ovvero della notifica di estensione alla competente Prefettura entro i termini di scadenza della procedura di gara in oggetto, così come previsto nel Bando di Gara - articolo 17.1 – deve essere comprovato, in caso di Temporaneo Raggruppamento di Imprese, dal Raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa capogruppo deve possedere la quota maggioritaria (in senso relativo) su ciascun Lotto ed essere in possesso di una Licenza ex art. 134 TULPS per le classi funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010 per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano. Ne deriva che, nel presentare offerta per uno o più Lotti, diverse aziende riunite in RTI coprono - ognuna con le proprie Licenze - tutte le Province del Lotto o dei Lotti cui è presentata offerta. All'articolo 7 del Disciplinare di Gara, tuttavia, è previsto che in caso di aggiudicazione di uno o più Lotti, debba essere la sola Impresa Capogruppo a comprovare il possesso della Licenza per tutte le Province rientranti nel Lotto o nei Lotti aggiudicati. Siamo a chiedere conferma che tratta si di un refuso, dovendo essere il Raggruppamento nel suo insieme a comprovare il possesso delle Licenze necessarie a svolgere il servizio per tutte le Province del Lotto o dei Lotti oggetto di aggiudicazione.

Alla luce della recente giurisprudenza amministrativa in materia di avvalimento (fra cui TAR Veneto Venezia, Sez. I, 27/4/2015, n. 447 e Consiglio di Stato, Sez. III, 4/11/2015, n. 5041), siamo a chiedere conferma che la medesima azienda possa - all'interno del Raggruppamento cui appartiene - dare in avvalimento a più mandanti quota parte del proprio fatturato, ferma restando la percentuale minima in capo alla stessa a copertura della percentuale del servizio alla medesima attribuito (c.d. ricorso all'avvalimento multiplo all'interno dello stesso RTI).

Risposta

Si conferma che, come chiaramente previsto nella documentazione di gara, è il Raggruppamento nel suo complesso a dover comprovare il possesso delle licenze necessarie per lo svolgimento del servizio di vigilanza attiva in tutte le Province del Lotto o dei Lotti per il/i quale/i si concorre. La previsione di cui al paragrafo 7 del Disciplinare si limita a stabilire che sia la mandataria a presentare (i.e., trasmettere) a Consip - anche, quindi, per conto delle mandanti (in possesso di licenza) che dovessero svolgere l'attività di vigilanza attiva - copia conforme all'originale della/e licenza/e prefettizia/e ex art. 134 TULPS.

Quanto al secondo quesito, si conferma che all'interno del RTI più imprese possono avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, di un'altra impresa facente parte del RTI, a condizione naturalmente che i requisiti di fatturato prestati dall'impresa in veste di ausiliaria non siano gli stessi requisiti di fatturato spesi in proprio dalla medesima impresa in veste di membro del RTI. In altre parole, occorre che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti in misura tale da consentire una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

23) Domanda

Una società in concordato preventivo in continuità aziendale intende partecipare in RTI alla gara di cui all'oggetto. La suddetta società intende richiedere l'estensione della licenza prefettizia per alcune province. Si richiede di sapere se

Classificazione documento: Consip Public

anche la società che fornisce avalimento all'azienda in concordato preventivo in continuità aziendale deve richiedere contestualmente l'estensione della licenza per le stesse province

Risposta

In considerazione del fatto che l'impresa ausiliaria di un'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale si impegna, in forza delle dichiarazioni di cui all'Allegato 11 al Disciplinare di gara "Modello per imprese in concordato preventivo con continuità aziendale", a subentrare all'impresa concorrente in concordato ex art. 186 bis del R.D. 267/1942 nell'ipotesi di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto, la stessa necessariamente deve essere in possesso dei requisiti richiesti in fase di ammissione alla procedura così come dei requisiti richiesti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Convenzione. L'impresa ausiliaria deve essere quindi in possesso della licenza prefettizia per le medesime province in relazione alle quali l'impresa ausiliata possiede il requisito e si impegna ad erogare i servizi di vigilanza attiva. In caso contrario, qualora si rendesse necessario il subentro dell'impresa ausiliaria all'impresa concorrente o aggiudicataria, la stessa verrebbe a trovarsi priva del requisito richiesto in fase di gara e impossibilita allo svolgimento delle prestazioni in fase di esecuzione.

24) Domanda

In riferimento al posticipo dei termini di scadenza della Gara in oggetto, fissati per il giorno 24 febbraio 2016, siamo a richiedere la possibilità di prorogare conseguentemente anche i termini per la richiesta dei chiarimenti, in linea con la nuova scadenza per la presentazione delle offerte.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n.38 della I tranche di chiarimenti pubblicata in data 13/01/2016.

25) Domanda

Si chiede conferma di poter utilizzare (come indicato nel capitolato di Gara) i prezzi posti a base d'asta per configurare i fatturati derivanti da diverse configurazioni di servizi e categorie di clientela, al fine di poter valutare la saturazione del Lotto in riferimento a diverse politiche di acquisizione di Amministrazioni contraenti.

Risposta

Si conferma. I concorrenti devono utilizzare solo ed esclusivamente i prezzi posti a base d'asta (senza inserire altro prezzo diverso da questo che possa anche astrattamente esser ricondotto al prezzo offerto in gara). Si veda anche risposta al quesito n. 16 della I tranche di chiarimenti pubblicata in data 13/01/2016.

26) Domanda

Con riferimento al bando di gara in oggetto, al fine di agevolare la partecipazione delle imprese di minori dimensioni, caratteristica comune a tutti gli istituti di vigilanza con sede in Basilicata, si chiede cortesemente di modificare l'art. 17.1 lett. c) laddove si richiede il possesso della licenza prefettizia per tutte le province ricadenti nel lotto per cui si partecipa. Anche l'alternativa ivi prevista, cioè il possesso della licenza per una sola provincia unitamente alla presentazione della richiesta di estensione per tutte le altre province del lotto, appare fortemente limitativa della

Classificazione documento: Consip Public

partecipazione delle PMI. Per questo motivo sarebbe opportuno, in nome dei principi della concorrenza e del favor participationis, al fine di allargare la partecipazione delle imprese concorrenti, ridurre l'estensione dei lotti fino a farli coincidere con una singola regione, limitando in tal modo il luogo di esecuzione dei servizi.

Risposta

Si conferma il requisito così come indicato nel bando su cui peraltro è stato acquisito il parere dell'Agcm prima dell'indizione dalla gara.

Rimane ferma la possibilità per l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti richiesti di partecipare in RTI al fine del raggiungimento dei medesimi.

27) Domanda

Si richiede di chiarire il concetto di obiettivo in particolare nel caso specifico di alcuni servizi (quali telesorveglianza o gestioni chiavi) in cui tale interpretazione influisce sulla verifica di congruità del corrispettivo previsto a base d'asta. Per meglio chiarire la richiesta si riportano due casistiche: 1. un ente locale Ordina il servizio di telesorveglianza presso 15 Istituti Scolastici dislocati sul territorio di riferimento: si richiede se sia corretto intendere i 15 istituti quali 15 obiettivi, da cui ne deriva una quantificazione del corrispettivo del servizio pari a $15 * 100 * n^{\circ} \text{mesi}$. 2. un ente ospedaliero Ordina il servizio di telesorveglianza presso n.1 Ospedale che comprende n. 7 diversi stabili: si richiede se sia corretto intendere i 7 stabili quali 7 obiettivi, da cui ne deriva una quantificazione del corrispettivo del servizio pari a $7 * 100 * n^{\circ} \text{mesi}$.

Risposta

Per obiettivo si intende il sito e/o il complesso di edifici e/o l'edificio e/o la porzione di esso, le sue pertinenze nonché gli Apprestamenti ivi presenti, indicati dall'Amministrazione Richiedente nell'Ordinativo Principale di Fornitura. Si precisa che per complesso di edifici s'intende l'insieme di più fabbricati, separati tra loro da spazi vuoti, eventualmente differenti per tipo, dimensione, ecc... ma costituenti nel loro insieme un'opera unitaria, con spazi/servizi/accessi comuni a tutti i fabbricati costituenti tale complesso. Pertanto, in relazione ai casi esemplificati nel quesito, il primo esempio risulta corretto (in quanto trattasi di edifici non ricadenti nel medesimo sito geografico) mentre il secondo esempio risulta errato (in quanto trattasi di un complesso di edifici).

28) Domanda

Al paragrafo 8.1.2 del Capitolato d'Appalto viene prescritto: "Il Fornitore deve organizzare e mantenere attiva una struttura mobile, composta al minimo da due GPG a bordo della stessa vettura"; si fa presente in merito che ciascuna questura definisce il minimo numero di GPG a bordo della autovettura e che la prassi attuale prevede una composizione con una sola GPG a bordo. Si chiede di chiarire tale prescrizione in quanto influisce notevolmente sulla quotazione del servizio, inoltre da una prima analisi la base d'asta inserita all'interno dell'Allegato Prezzi fa riferimento ad una composizione della pattuglia con 1 GPG.

Risposta

Vedasi la risposta al quesito n. 21 della I tranche di chiarimenti pubblicata il 13/01/2016. Altresì, si precisa che la prescrizione afferente all'effettuazione del Servizio di Vigilanza ispettiva con due GPG a bordo della stessa vettura risponde alla necessità di garantire al meglio le esigenze di sicurezza e di efficienza del Servizio di vigilanza e che tale soluzione è dominante rispetto a possibili altre soluzioni che presentano caratteristiche di minor sicurezza. Infine, si conferma la profittabilità dei prezzi posti a base d'asta.

Classificazione documento: Consip Public

29) Domanda

Nel bando di gara, al punto 17.3 lettera a), viene indicato che la società partecipante deve essere in:

a) “possesso della qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010 per la categoria SOA OS30 classifica I”.

Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207 del 2010 e secondo il comunicato SOA n. 80 del 27 marzo 2013 “... L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta...”.

Si chiede quindi conferma che una società in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG11 possa partecipare alla gara in oggetto.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 7 della presente tranche di chiarimenti.

Ing. Luigi Marroni
(L’Amministratore Delegato)